

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	84	23 marzo 2022

Determinazione di convalida, ai sensi dell'art. 21-*nonies*, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, della determinazione a contrarre del 30 dicembre 2021 n. 303, mediante integrazione della motivazione.

Cui S01165400589202100009	Cui S01165400589202100010
Cui S01165400589202100011	Cui S01165400589202100012
Cui S01165400589202100013	Cui S01165400589202100014
Cui S01165400589202100015	Cui S01165400589202100016
Cui S01165400589202100017	Cui S01165400589202100018
Cui S01165400589202100019	Cui S01165400589202100020
Cui S01165400589202100021	Cui S01165400589202100103
Cui S01165400589202100104	Cui S01165400589202100105
Cui S01165400589202100106	Cui S01165400589202100107

Il Direttore centrale

visto il Codice dei contratti pubblici;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione" di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell'8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizioni in materia contrattuale" e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;

vista la determinazione a contrarre del 30 dicembre 2021, n. 303 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di una procedura ristretta di gara, ai sensi dell'art. 61 del Codice dei contratti pubblici, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice stesso, suddivisa in 18 lotti, da svolgersi nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a., per l'affidamento dell'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato, per gli immobili in uso all'Inail a qualsiasi titolo;

vista la lettera d'invito del 31 gennaio 2022 con cui sono stati invitati alla procedura ristretta di gara tutti gli operatori economici ammessi da Consip s.p.a. al SDA "Servizi di pulizia";

visti il comunicato, a propria firma, di temporanea sospensione della procedura di gara del 9 marzo 2022 e la propria nota del 10 marzo 2022 n. prot. 1708 con cui è stato disposto, d'ufficio, l'avvio di un procedimento di riesame, in autotutela, finalizzato ad accertare la legittimità dell'espletamento della procedura ristretta di gara e della

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	84	23 marzo 2022

determinazione a contrarre n. 303 del 30 dicembre 2021 e ne è stata nominata responsabile la dr.ssa Barbara Romani, Dirigente dell'Ufficio III – *“Appalti di servizi per la conduzione degli immobili strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici”*;

vista la relazione della Responsabile del procedimento di autotutela, che forma parte integrante della presente determinazione;

visti i ricorsi giurisdizionali per l'annullamento dell'indizione della procedura ristretta di gara e della determinazione a contrarre che l'ha autorizzata, notificati all'Istituto da un operatore economico che ha lamentato la violazione, da parte di questa Amministrazione aggiudicatrice, dell'obbligo di aderire alla Convenzione *“Facility Management 4”* stipulata da Consip o, in alternativa, agli Accordi Quadro *“Pulizia Uffici”* e *“Facility Management Grandi Immobili”* approntati da CONSIP, al fine di acquisire i servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario;

vista la memoria inviata, in sede di partecipazione al procedimento di riesame, dal medesimo ricorrente, nella quale sono sollevate le medesime contestazioni e prospettati alcuni dei motivi dei ricorsi giurisdizionali a sostegno della richiesta di annullamento, in autotutela, della determina a contrarre e della procedura di gara;

visto l'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 205/2015, secondo cui *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi [...] gli enti di previdenza e assistenza sociale [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro.”*;

considerato che, al momento della determina a contrarre (così come al momento attuale), non erano attive Convenzioni Consip per l'erogazione alle amministrazioni pubbliche dei soli servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario;

considerato che l'Istituto non avrebbe potuto aderire alla Convenzione *“Facility Management 4”* stipulata da Consip, avendo esso bisogno di approvvigionarsi dei soli servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario, mentre la menzionata Convenzione impone di attivare anche uno o più servizi di manutenzione degli impianti tecnici che, invece, sono già erogati all'Amministrazione da altri fornitori mediante altri contratti validamente stipulati e da tempo efficaci;

visto l'art. 1, comma 583, legge n. 160/2019 secondo cui *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi [...] gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici [...], sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.”*;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	84	23 marzo 2022

considerato che, al momento della determina a contrarre (e anche al momento attuale), non erano attivi Accordi Quadro stipulati da Consip per l'erogazione alle amministrazioni pubbliche dei soli servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario di cui l'Istituto ha bisogno di approvvigionarsi;

considerato che la decisione di indire una procedura ristretta sul SDA "Servizi di Pulizia" realizzato e gestito da Consip era ed è, per l'Istituto, obbligata e, dunque, non è la conseguenza di una scelta amministrativa discrezionale da motivare rispetto ad una alternativa ipotizzabile;

accertato che l'istruttoria procedimentale che ha condotto alla proposta di indire una procedura ristretta di gara, mediante lo SDA "Pulizie" realizzato e gestito da Consip, per l'affidamento di un appalto specifico di pulizie, igiene ambientale e ausiliario, è stata eseguita dall'Ufficio in modo corretto e completo e che la decisione di autorizzare l'espletamento della procedura sullo SDA Consip, assunta con la determinazione a contrarre n. 303 del 30 dicembre 2021, è non solo legittima ma anche vincolata;

preso atto che nella determinazione a contrarre del 30 dicembre 2021, n. 303 non è stata esplicitata né l'impossibilità per questa Amministrazione aggiudicatrice di aderire alle Convenzioni Consip e, in particolare, alla Convenzione Consip FM4, né l'inesistenza di Accordi Quadro Consip attivi per i soli servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario;

acclarato, però, che detta mancata esplicitazione non è l'effetto di un'istruttoria carente o contraddittoria, di un travisamento dei fatti, di un difetto di presupposti, di uno sviamento di potere, di un vizio sostanziale dell'esercizio della funzione o di qualche contraddittorietà interna al provvedimento o al procedimento, ma è solo la conseguenza di un mancato riepilogo di tutti i motivi che sono alla base di una decisione che è non solo legittima e fondata su un'istruttoria corretta e completa, ma anche vincolata, tale è la determinazione di indire una procedura ristretta di gara, nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A, per l'affidamento dell'appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliario, per gli immobili in uso all'Inail a qualsiasi titolo;

visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ritenuto che per assicurare il rispetto della legalità amministrativa, l'annullamento, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies*, comma 1, della legge n. 241/1990, della determinazione a contrarre e dell'indizione della procedura ristretta di gara, sarebbe un provvedimento inutile e sproporzionato e, come tale, illegittimo, per i motivi, che si condividono, esposti nella relazione del responsabile del procedimento;

ritenuto che, nel caso di specie, in ossequio ai principi di economicità dell'azione amministrativa e di conservazione degli atti giuridici e in presenza di un difetto motivazionale meramente formale-redazionale e non sintomatico dell'eccesso di potere,

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	84	23 marzo 2022

l'assoluto rispetto della legalità possa essere conseguito con l'adozione di un provvedimento di convalida, ai sensi dell'art. 21-*nonies*, comma 2, della legge n. 241/1990, mediante esplicitazione dei motivi della determina a contrarre;

rilevato che *"le ragioni di interesse pubblico"* alla convalida sono da ravvisarsi sia nell'esigenza di maggiore chiarezza e trasparenza del percorso logico-giuridico che ha condotto l'Amministrazione a indire la procedura ristretta di gara sul SDA Consip, sia nell'esigenza di consolidamento di un provvedimento in luogo del suo annullamento in autotutela che allungherebbe i tempi di conclusione di una nuova procedura di gara e quindi l'acquisizione di servizi essenziali per l'Amministrazione;

rilevato che il termine per la convalida deve ritenersi *"ragionevole"* non soltanto per il momento ravvicinato rispetto all'adozione della determina a contrarre che reca la data del 30 dicembre 2021, ma anche perché la procedura di gara si trova ad uno stato iniziale in cui non sono state neppure presentate le offerte e, più in generale, perché in questi tre mesi a far data dalla determina, non può essersi consolidato alcun assetto di interessi né favorevole né contrario all'invalidazione della determina o, previa convalida, alla stabilizzazione dei suoi effetti;

condivise la ricostruzione del quadro normativo e fattuale, le conclusioni e la proposta espresse dal Responsabile del procedimento di riesame nella sua relazione, che integra, *per relationem*, la motivazione della presente determina;

DETERMINA

di convalidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione a contrarre n. 303 del 30 dicembre 2021 integrando la parte motivazionale della stessa con l'esplicitazione delle seguenti ragioni di fatto e di diritto a supporto dell'invariato dispositivo:

"Rilevato che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto i soli servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario di cui l'Istituto abbisogna, alle quali esso possa aderire in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 205/2015;

Rilevato che non sono attivi Accordi Quadro Consip aventi ad oggetto i soli servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliario di cui l'Istituto abbisogna, ai quali esso possa aderire in alternativa all'obbligo di approvvigionarsi mediante lo SDA gestito da Consip s.p.a. secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 583, legge n. 160/2019, e che dunque non occorre motivare l'utilizzo dello strumento dello SDA;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	84	23 marzo 2022

Preso atto dell'obbligo per l'Istituto, ai sensi dell'art. 1, comma 449, legge n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 583, legge n. 160/2019, di acquisire i servizi di pulizia, igiene ambientale e ausiliariato utilizzando lo strumento del SDA "Servizi di pulizia" realizzato e gestito da Consip s.p.a."

Roma, 23 marzo 2022

Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli

Pubblicata il 23 marzo 2022